



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/275894 del 02/07/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Colubraia Formignacola, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 12/08/2021.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore miniere e autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

PFC/SAP



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Allegati nota prot.

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - L.R. 35/2015, art. 19, c.1 -Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Colubraia Formignacola - Società: Ditta Onymar Quarries Srl - Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 12.08.2021 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Minerie
Settore miniere, autorizzazione in
materia di geotermia e bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

- Dato atto che con nota prot. n. **AOOGR/0275894 del 02/07/2021** è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio contributo per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluenza ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;

- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing.Franco Gallori

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOO GRT Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27/bis. Cava Colubraia Formignacola. Società esercente Onymar Quarries SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) – Indizione Videoconferenza interna per il giorno 12/08/2021.

TRASMISSIONE CONTRIBUTO

ARAMIS 51245

Al Settore Minerale e Autorizzazioni in
materia di Geotermia e Bonifiche - RUR

In riferimento alla convocazione della videoconferenza del 12/08/2021, prot. n. AOOGR/275894 del 02/07/2021, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la documentazione progettuale, nello specifico la relazione sulle emissioni diffuse dove si precisa che la lavorazione presso il sito estrattivo prevede principalmente la realizzazione di due nuove gallerie (galleria Nord e galleria Sud) e che quindi *"...la formazione di polveri all'interno della galleria è un fenomeno difficilmente presentabile; le elevate condizioni di umidità dell'aria e delle superfici di cava, lo scrupoloso recupero della marmettola nei pressi delle zone di taglio e su tutta la superficie della galleria, l'attuazione di un ricircolo integrale delle acque di taglio, faranno sì che non si avrà la formazione di materiale polverulento. La formazione di polveri potrà eventualmente e limitatamente interessare*



esclusivamente i cantieri a cielo aperto ma l'esiguità e il tipo di coltivazione ne condiziona la formazione e il fenomeno risulta strettamente legato alle specifiche condizioni meteorologiche presenti nel sito estrattivo..." e che "...in ogni momento dell'anno la ditta eseguirà periodicamente la pulizia delle modeste aree interessate dalle lavorazioni a cielo aperto impedendo l'accumulo di marmettola e quindi la dispersione della stessa nell'ambiente di lavoro..."

Vengono quindi prese in considerazione alcune fasi lavorative e per ognuna vengono indicate le rispettive misure di mitigazione. Per la fase del ribaltamento della bancata si dice che *"...il sollevamento di polvere è limitato e può essere ulteriormente ridotto mediante "umidificazione" del letto di detrito. Dopo la caduta il blocco è lavato per evidenziare fratture e peli vari..."*

Per la movimentazione dei mezzi d'opera si dice che *"...i movimenti sono lenti pertanto i cingoli non sollevano polvere; la continua pulizia delle aree di lavorazione fa sì che non si abbia l'accumulo di fango (marmettola) o, nei periodi siccitosi, di polvere di marmo. In periodi particolarmente asciutti la ditta provvederà a inumidire i percorsi per favorire la ricaduta del "fine" sia dai cingoli dei mezzi d'opera sia sulle aree in lavorazione..."*

"...Nello specifico, per quanto riguarda le strade di arroccamento, è necessario evidenziare il tipo di viabilità esistente, al fine di valutare la possibile formazione di polveri lungo la stessa; la strada di arroccamento verrà mantenuta compatta per tutto il suo tragitto sino al passaggio alla viabilità asfaltata, per cui il fenomeno della formazione di polveri lungo la viabilità di arroccamento sarà di entità molto limitata anche in considerazione dell'esiguo numero di passaggi dei mezzi pesanti. In alcuni tratti la viabilità di arroccamento, presumibilmente, verrà ricoperta da materiale detritico derivante dalla lavorazione di cava ma ridotto a minime pezzature (ghiaione); operazione che serve a dare compattezza al fondo stradale ed evitare la formazione di buche o avvallamenti che potrebbero risultare pericolosi per i mezzi pesanti nell'attività di trasporto..."

Visto che sempre nella medesima relazione tecnica, per la valutazione degli impatti dovuti alla formazione di emissioni in atmosfera la società dichiara di fare riferimento alle *"...LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI a cura di Antongiulio Barbaro, Franco Giovannini, Silvia Maltagliati - AFR Modellistica Previsionale..."*

Preso atto che relativamente alla gestione delle AMD e delle acque di processo, nella documentazione tecnica a disposizione non risulta evidenziato con chiarezza che la gestione delle acque di cava avvenga nell'ambito di un "ciclo chiuso" ma, ad ogni buon conto, non risulta neppure presente una specifica richiesta di autorizzazione agli scarichi idrici e pertanto è da ritenere che non vi sia la necessità di ottenere tale titolo abilitativo di competenza di questo Settore;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 06/08/2021 prot. n. AOOGR/320603, con la quale si chiedeva al Dipartimento ARPAT di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico, sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza, nell'ambito della conferenza interna indetta dal Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche;

Preso atto che non risulta che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso a questo Settore il proprio contributo tecnico, in tempo utile ai fini della formulazione della propria posizione;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Ambiente ed Energia

Settore
Autorizzazioni Ambientali

Con la presente si comunica pertanto di non avere, ad oggi, gli elementi di valutazione tecnica a disposizione per poter esprimere in maniera definitiva la propria posizione che, nel caso in questione, si sostanzia nel rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nell'ambito del procedimento PAUR.

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Con la presente si comunica di ritenere necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente, rappresenti l'impossibilità ad esprimere nell'ambito della seduta della conferenza prevista, una posizione definitiva della Regione Toscana, in relazione alla necessità di acquisire preliminarmente il contributo tecnico che Arpat è tenuto a predisporre, anche per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del suddetto contributo e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza di cui all'art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

ES/DC



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - L.R. 35/2015, art. 19, comma 1
Cava Colubraia Formignacola Società: Onymar Quarries Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 31.08.2021 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009. Tale conferenza si è conclusa prendendo atto dell'impossibilità di esprimere un parere favorevole o condizionato e della necessità di chiedere un rinvio.

In considerazione degli atti pervenuti, si chiede pertanto di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi in oggetto, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la "posizione unica regionale" deve essere ritenuta espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot n. 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot n.326012 del 11/08/2021
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot n. 278010 del 05/07/2021
- parere Settore Sismica Prot n. 279547 del 05/07/2021

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

Prot.

data

Oggetto: Cava *Colubraia Formignaccola*, bacino marmifero Monte Pallerina, Comune di Vagli di Sotto (Lu), esercita dalla ditta Onymar Quarries s.r.l., con sede in via Roma, 29 Carrara (MS). "Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente a progetto di coltivazione" (Prot. Az. USL n.17169 del 12.01.2021, n 412372 del 21.06.21; n 495078 del 16.08.21). Conferenza dei Servizi del 31.08.21.

Espressione di parere

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di VIA
UOS Controllo attività estrattiva

Esaminata assieme al geol. Laura Bianchi la documentazione tecnica progettuale e la documentazione integrativa prodotta a seguito di richiesta esplicitata nel contributo istruttorio in fase di verifica della documentazione, nonché le successive correzioni degli elaborati, si esprime parere favorevole per la sola prima fase di progetto, comprensiva anche dell'intero tracciato della galleria centrale realizzato a partire da quota 1174,5 m s.l.m.

Le gallerie di nuova apertura previste rispettivamente nelle zone Sud e Nord nell'area di cava, saranno oggetto di specifica valutazione una volta terminata la fase 1 ed eseguiti idonei studi di approfondimento strutturale.

In riferimento alla prima fase suddetta si prescrive che quanto segue:

- il sistema di monitoraggio degli spostamenti proposto (n. 4 fessurimetri, n.1 estensimetro) dovrà essere messo in opera prima di procedere agli sbassi in progetto per la realizzazione del piazzale di quota 1174,5 m s.l.m. e della successiva apertura della galleria;
- dovrà essere previsto anche il monitoraggio della struttura a grande scala (direzione circa 40/60) nella parete Nord-Est.

Oltre a ciò, si precisa che l'ubicazione del sistema di monitoraggio del campo tensionale proposto è collocato in posizione idonea, parallela alle strutture principali, anche se il quadro che emerge dall'elaborazione del campo tensionale adottato è relativo ad una fase deformativa, ma non sembra plausibile con l'assetto attuale della cava, risultato di diverse fasi deformative.

Il Direttore UOC Ingegneria Mineraria f.f.

Domenico Gullì

Azienda USL Toscana nord ovest



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9000
N° 227266-20/8-AQ.TFA.ACCRIH

Area Funzionale
Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro

UOC

Ingegneria Mineraria

Direttore
Ing. Domenico Gullì

Centro Polispécialistico
Monterosso Palazzina
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postaccr.toscana.it

Azienda Usl
Toscana nord ovest
sede legale
Via Cocchi, 7
56121 - Pisa
PIVA 02198590503

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/18.7** del **30/08/2021** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Colubraia Formignacola - Variante 2021 al progetto di coltivazione della cava Colubraia Formignacola - proponente: Onymar s.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 31/08/2021 - Vs. comunicazione prot. 3131 del 16/08/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con prot. 2379 (ns prot n. 2021/0047703) del 21/06/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per la variante al Piano di coltivazione della cava Colubraia Formignacola. Con successiva nota prot. 3131 (ns prot n. 2021/0062911) del 16/08/2021 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca e del Centro Modellistica Previsionale

2.1. Esame del progetto

La cava è ubicata in prossimità del limite fra area contigua di cava e area Parco. Le tavole relative alla vincolistica del PIT fornite a corredo del progetto non sono chiare in quanto non è riportata la legenda e la scala non permette la lettura in dettaglio. Si rileva peraltro che il percorso delle gallerie è diverso nelle varie tavole e nella tavola 2_2020 e in allegato al SIA il tracciato della galleria sconfinerebbe nell'area Parco. Si veda a tal proposito il file TAV Stato Prima Fase Colubraia_novembre-TAV 2_2020 e file TAV Stato Seconda Fase Colubraia_novembre_TAV 3_2020.

Si prevede l'escavazione per complessivi circa 72000 mc di materiali in 10 anni con due fasi di 5 anni ciascuna di circa 36000 mc. L'escavazione avverrà prevalentemente in sotterraneo. La presente istruttoria si riferisce solo alla prima fase della durata di 5 anni.

La relazione tecnica non risulta molto precisa. Si descrivono 5 fasi non inquadrata cronologicamente per un volume di escavazione totale di 16345 mc (si veda la tabella a pag 10) e un volume definito come "Nuove coltivazioni di progetto" di 13845 mc. Non è chiaro quindi il volume di escavazione previsto per il presente progetto. Si segnala inoltre che non è stata ritrovata la tavola dello stato sovrapposto.

Presenza aperture carsiche

Nell'area sono presenti alcune aperture carsiche (T/1068 Buca Luca, T/LU 301 Voragine di Colubraia, T/LU 856 Buca dei Tuoni) di cui non viene adeguatamente indicato lo sviluppo e le eventuali interferenze dell'attività di escavazione su di esse.

In base alla precedente PCA, esistono prescrizioni relative alla/e cavità carsiche presenti (escavazione a secco per un raggio di 15 m dalla cavità stessa. È inoltre indicata la presenza di una apertura non censita nei pressi del deposito dei derivati dei materiali da taglio e della vasca "di calma" e di un'altra in corrispondenza del tracciato della galleria sud. Si ritiene che debba essere evitato di ubicare tali strutture (vasca di calma e deposito dei derivati dei materiali da taglio) senza prima aver valutato l'importanza delle aperture non censite.

A tal proposito, si ritiene che debba essere interessata la FST al fine di valutarne la rilevanza e la possibilità di censirle.




Fig. 1 ubicazione del sito estrattivo




Fig. 2 aree di accumulo dei materiali detritici contiene nord

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici.

Emissioni non convogliate

Non viene prodotto un calcolo ma si dice solo che alcune fasi non sono presenti o lo sono in misura non rilevante. In particolare si dice che non ci sono cumuli ma nei documenti relativi alla gestione dei materiali detritici (derivati dei materiali da taglio), si indica la presenza di aree di accumulo di tali materiali.

Nella relazione non viene preso in considerazione l'apporto del transito dei mezzi sulle strade bianche come invece prevederebbero le linee guida elaborate da questa Agenzia. Si ritiene pertanto necessario che venga valutata quantitativamente l'apporto del transito sulle strade bianche, che ne costituisce peraltro la frazione maggiore, prevedendo anche, poiché nell'area (e lungo il percorso di accesso) sono presenti anche altre attività estrattive, quale tratto deve essere eventualmente bagnato.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il Piano di gestione delle AMD non consente una valutazione completa della correttezza della loro gestione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnala che:

- viene indicato un volume delle AMPP diverso in vari punti della relazione;

- vengono indicate le superfici che competono alle due vasche AMPP (vedi tabella 1) in base alla quale i volumi di AMPP sono di 23mc (Superficie scolante Ss1) e 9 mc (superficie scolante Ss2): tuttavia a pagina 4 si indica che il volume di AMPP è di 10mc (non viene specificato se ci si riferisce al cantiere nord o al cantiere sud). Sempre a pag. 4 si indica che le Vasche denominate V3 e V4 avranno una capacità di 18 e 27 mc rispettivamente nel cantiere meridionale;
- nelle vasche V2 e V4 della tavola relativa alla gestione delle AMD è presente una tubatura in uscita che non viene descritta nell'elaborato;
- viene indicata la presenza di una "vasca permeabile" che raccoglierebbe tutte le acque ruscellanti che dovrebbe funzionare come "vasca di calma" per prevenire l'insabbiamento di altre vasche di cui non è chiara l'identificazione; a tal proposito si fa presente che una vasca permeabile comporterebbe la dispersione di reflui negli strati superficiali del suolo che non sarebbe consentita.

Il PGAMD dovrà essere ripresentato evidenziando l'elenco delle vasche presente, la tipologia (trattamento delle AMPP o di lavorazione, accumulo ecc.) e il volume. Dovrà inoltre contenere uno schema a blocchi dei due impianti e una spiegazione dei tratti di tubazione in uscita dalle vasche V2 e V4 con riferimento alla tavola denominata AMD_2020. Qualora si tratti di uno scarico, deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi della parte terza del DLgs 152/06.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

La documentazione relativa alla gestione dei materiali detritici, intesi sia come derivati dei materiali da taglio ai sensi della LR 35/15 che come rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 non consente una valutazione completa della correttezza della loro gestione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnala che:

- la documentazione fa riferimento a normative ormai abrogate (DM 161/13 e art. 41-bis DL 69/2013, vedi pag. 6) e comunque non applicabili alle cave;
- dalle tavole (vedi tav. 3 del progetto – estratto di fig. 2) le aree di accumulo dei materiali detritici sono ubicate all'interno del Fosso della Tambura che, per quanto a conoscenza di questo Dipartimento, è classificata come area demaniale;
- non vengono identificate con certezza le volumetrie che si intendono utilizzare per il ripristino, le tempistiche e l'ubicazione delle eventuali aree di accumulo.

La documentazione dovrà essere ripresentata facendo riferimento esclusivamente alla normativa in vigore.

Relativamente ai derivati dei materiali da taglio dovranno essere indicate le aree di accumulo in attesa della commercializzazione indicandone i volumi massimi stimati.

Relativamente ai rifiuti di estrazione dovranno essere indicati i volumi che si intendono utilizzare per il ripristino, le aree di accumulo e le tempistiche previste.

2.5. Monitoraggio

L'elaborato relativo al Piano di Monitoraggio ambientale (PMA) si limita a fornire indicazioni su come dovrebbe essere effettuato un monitoraggio ma non fornisce indicazioni sul monitoraggio di questa specifica attività. Si ricorda che il monitoraggio è un complesso processo che comprende osservazione, misurazione e raccolta di dati relativi ad un determinato ambiente per rilevarne i cambiamenti. L'obiettivo è di verificare l'effettivo impatto di un'opera in costruzione o di una attività produttiva e garantire la corretta gestione di eventuali problematiche in relazione all'ambiente che possono manifestarsi durante le varie fasi di costruzione o dell'attività.

Il Piano di monitoraggio dovrà pertanto essere ripresentato basandolo sull'attività specifica identificando i "bersagli" degli impatti prevedibili dovuti all'attività di escavazione, i parametri significativi ed eventuali misura da intraprendere nel caso che il monitoraggio indichi che si sta producendo un'altezzazione delle matrici ambientali.

Relativamente a questi aspetti, si ricorda che come già comunicato in precedenti note, Arpat ha

in corso un monitoraggio in continuo di alcune sorgenti per i parametri torbidità, temperatura, conducibilità e livello idrometrico, i cui dati sono consultabili via internet ed utilizzabili senza necessità di autenticazioni e/o registrazioni dal sito <http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=APUANE>.

3. Conclusioni

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

1. analisi previsionale emissioni delle polveri conforme alle linee guida elaborate da questa Agenzia;
2. piano di gestione delle AMD conforme alla DPGRT 46/R;
3. piano di gestione dei rifiuti di estrazione conforme all'art. 5 del DLgs 117/08;
4. piano di monitoraggio ambientale;

Si ritiene inoltre che, pur di non stretta competenza di questa Agenzia, debbano essere valutate attentamente le interferenze con le aperture carsiche non censite.

Distinti saluti

Per Il Responsabile del Settore Supporto te Massaciuccolicnico
Dott. Alberto Tessa

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.